



Titolo

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS – condotta discriminatoria - presupposti

Descrizione

La qualificazione di una condotta come discriminatoria ai sensi dell'art. 28 CGS presuppone la presenza di un'offesa o di un atto che sia inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio basato su fattori protetti, quale quello legato al sesso (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'incolpato, allenatore di una società sportiva - ferma la loro sanzionabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del settore tecnico e dell'art. 4 CGS - fossero riconducibili al contesto tipico delle dinamiche di spogliatoio, contrassegnate ordinariamente, come è noto, dall'utilizzo di un linguaggio icastico o anche fortemente icastico nella rappresentazione e narrazione della prestazione sportiva).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 96/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 28 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0096 CFA del 04 aprile 2025 (PF/Sig. Giuseppe Totaro)